



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO

Sezione prima civile

nelle persone dei seguenti magistrati:

dr. Massimo Meroni Presidente
dr. Serena Baccolini Consigliere
dr. Alessandra Aragno Consigliere relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n. r.g. **1924/2020** promossa in grado d'appello

DA

GAETANO SCOCCIA (C.F. SCCGTN41M02G571H),
elettivamente domiciliato in VIA FATEBENEFRATELLI, 15
20121 MILANO presso lo studio dell'avv. SALOMONE MARCO
BENITO, che lo rappresenta e difende come da delega in atti,
unitamente all'avv. BERNARDINI PIETRO
(BRNPTR77M13G878C) VIA FATEBENEFRATELLI, 15 20121
MILANO;

Firmato Da: PITTONI PATRIZIA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 7a6c36834041231a1f82063332259f3a
Firmato Da: ARAGNO ALESSANDRA Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 115a114947986d8309c9db919462c24b - Firmato Da: MERONI MASSIMO Emesso Da: NAMIRIAL CA FIRMA QUALIFICATA Serial#: 6bd57c9aaf0c1



APPELLANTE

E tra

FRANCESCA SQUILLACE (C.F: SQLFNC70B45D122Z),
elettivamente domiciliato in VIA SAN DAMIANO, 4 20122
MILANO presso lo studio dell'avv. TRICOLI AURELIO, che lo
rappresenta e difende come da delega in atti, unitamente all'avv.
SQUILLACE FRANCESCA (SQLFNC70B45D122Z) VIA SAN
DAMIANO, 4 20122 MILANO e Avv. SQUILLACE NICOLA
(SQLNCL64M06D122T) VIA S. DAMIANO, 4 20122 MILANO;

APPELLANTE

e

**FINO 1 SECURITISATION SRL E PER ESSA DOVALUE
SPA** (C.F. 00390840239), elettivamente domiciliato in VIA SAN
BARNABA, 39 20122 MILANO presso lo studio dell'avv.
LUCIBELLO GIUSEPPE, che lo rappresenta e difende come da
delega in atti,

e

KAPPA HOLDING SRL IN LIQUIDAZIONE , contumace



APPELLATI

sulle seguenti conclusioni.

Per GAETANO SCOCCIA

“Voglia la Ecc.ma Corte di Appello di Milano, contrariis reiectis, previa ogni declaratoria del caso e di legge, ogni diversa domanda ed eccezione disattesa, a riforma integrale della sentenza del Tribunale di Milano n. 4107/2020, depositata il 10 luglio 2020 nel procedimento con R.G. n. 14307/2015, per tutti i motivi indicati in narrativa, così giudicare:

in via principale:

in totale riforma del capo della sentenza del Tribunale di Milano n. 4107/2020 che «condanna Gaetano SCOCCIA e Francesca SQUILLACE, in solido, al pagamento di € 629.921,71, oltre interessi legali ai sensi dell'art. 1284,quarto comma c.c., dal 16.1.2015 quanto all'opponente SCOCCIA dal 5.2.2015 quanto all'opponente SQUILLACE, sino alla concorrenza dell'importo di 504.000,00, oltre interessi legali ai sensi dell'art. 1284,

quarto comma c.c., dal 16.1.2015 quanto all'opponente SCOCCIA dal 5.2.2015 quanto all'opponente SQUILLACE in favore di FINO 1 SECURITISATION s.r.l. quale avente causa da UNICREDIT s.p.a.»,



accertare e dichiarare che nulla è dovuto dal signore Gaetano Scoccia a Unicredit s.p.a. e Fino 1 Securitisation, e per essa, quale mandataria per la gestione del credito, doValue s.p.a.;

in ogni caso:

con compiuta vittoria di spese (anche di CTU) e competenza per entrambi i gradi di giudizio”

per FRANCESCA SQUILLACE:

“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, rigettata ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvedere:

- accogliere l'appello e, in riforma integrale della sentenza impugnata, accertare e/o dichiarare la nullità integrale della fidejussione omnibus del 3 dicembre 2007 ovvero, in via gradata e salvo gravame, delle singole clausole di cui agli articoli 2, 6 ed 8, della stessa fidejussione omnibus del 3 dicembre 2007 e che niente è dovuto a FINO 1 Securitisation s.r.l. (ordinando in ogni caso al Responsabile del competente Ufficio del Territorio di Milano la cancellazione dell'ipoteca sull'immobile di proprietà dell'Avv. Francesca Squillace iscritta sulla base dell'ordinanza ex Art. 186-ter c.p.c. emanata in data 6 ottobre 2015 come modificata in data 20 ottobre 2015, poi revocata, ai sensi dell'art. 177 c.p.c., con ordinanza del 12 gennaio 2017 e/o, se del caso, della sentenza appellata), nonché - con la formulazione di giustizia che sarà ritenuta all'uopo



più appropriata - accogliere le conclusioni precisate in primo grado, che vengono qui di seguito ritrascritte occorrendo anche ai sensi dell'art. 346 c.p.c.:

IN VIA PRELIMINARE E NEL MERITO:

- accertare e/o dichiarare la carenza di legittimazione attiva di FINO 1 Securitisation s.r.l. e/o di titolarità del diritto della stessa nei confronti dell'Avv. Francesca Squillace, stante la mancata prova della successione nel diritto controverso e, per l'effetto, revocare il decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Milano in data 8 gennaio 2015 n. 586/2015 (r.g.n. 73390/2014), oggetto di opposizione con tutte le conseguenze di legge, atteso che

l'originario ricorrente/convenuto opposto non è più parte del presente giudizio e che niente è dovuto a FINO 1 Securitisation s.r.l. (ordinando in ogni caso al Responsabile del competente Ufficio del Territorio di Milano la cancellazione dell'ipoteca sull'immobile di proprietà dell'Avv. Francesca Squillace iscritta sulla base dell'ordinanza ex Art. 186-ter c.p.c. emanata in data 6 ottobre 2015 come modificata in data 20 ottobre 2015, poi revocata, ai sensi dell'art. 177 c.p.c., con ordinanza del 12 gennaio 2017 e/o, se del caso,

della sentenza appellata);

NEL MERITO:

- accertare e/o dichiarare l'illegittimità e/o la nullità e/o l'invalidità e/o l'inefficacia del decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Milano in data 8 gennaio 2015 n. 586/2015 (r.g.n. 73390/2014), oggetto di opposizione e, per l'effetto, revocare il medesimo con tutte le conseguenze di legge e che niente è



dovuto a FINO 1 Securitisation s.r.l. (ordinando in ogni caso al Responsabile del competente Ufficio del Territorio di Milano la cancellazione dell'ipoteca sull'immobile di proprietà dell'Avv. Francesca Squillace iscritta sulla base dell'ordinanza ex Art. 186-ter c.p.c. emanata in data 6 ottobre 2015 come modificata in data 20 ottobre 2015, poi revocata, ai sensi dell'art. 177 c.p.c., con ordinanza del 12 gennaio 2017 e/o, se del caso, della sentenza appellata);

- accertare e dichiarare, comunque, che la somma di Euro 824.975,83, oltre interessi e spese come portata dal decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Milano in data 8 gennaio 2015 n. 586/2015 (r.g.n. 73390/2014), oggetto di opposizione, e/o come richiesta dalla ricorrente Unicredit Credit Management Bank s.p.a., in qualità di mandataria di Unicredit s.p.a., non è dovuta e che niente è dovuto a FINO 1 Securitisation s.r.l. (ordinando in ogni caso al Responsabile del competente Ufficio del Territorio di Milano la cancellazione dell'ipoteca sull'immobile di proprietà dell'Avv. Francesca Squillace iscritta sulla base dell'ordinanza ex Art. 186-ter c.p.c. emanata in data 6 ottobre 2015 come modificata in data 20 ottobre 2015, poi revocata, ai sensi dell'art. 177 c.p.c., con ordinanza del 12 gennaio 2017 e/o, se del caso, della sentenza appellata);

- accertare e dichiarare, comunque, che la somma di Euro 504.000,00 di cui all'ordinanza ex Art. 186-ter c.p.c. emanata in data 6 ottobre 2015 come modificata in data 20 ottobre 2015, così come le altre somme ingiunte con la stessa ordinanza (poi revocata, ai sensi dell'art. 177 c.p.c., con ordinanza del 12 gennaio 2017) e/o come richiesta dalla ricorrente Unicredit Credit Management



Bank s.p.a., in qualità di mandataria di Unicredit s.p.a., anche con istanza ex Art. 186 quater c.p.c., depositata in data 16 marzo 2018, dichiarata inammissibile all'udienza del 4 ottobre 2018, non è dovuta e che niente è dovuto a FINO 1 Securitisation s.r.l., ordinando in ogni caso al Responsabile del competente Ufficio del Territorio di Milano la cancellazione dell'ipoteca iscritta sull'immobile di proprietà dell'Avv. Francesca Squillace sulla base della citata ordinanza poi revocata, ai sensi dell'art. 177 c.p.c., con ordinanza del 12 gennaio 2017 e/o, se del caso, della sentenza appellata;

- accertare e dichiarare, comunque, l'inadempienza della Unicredit Credit Management Bank s.p.a., in qualità di mandataria di Unicredit s.p.a., e la nullità e/o la risoluzione e/o l'inefficacia e/o l'inoperatività della fidejussione, statuendo che l'Avv. Francesca Squillace nulla deve alla ricorrente Unicredit Credit Management Bank s.p.a., in qualità di mandataria di Unicredit s.p.a. e che niente è dovuto a FINO 1 Securitisation s.r.l. (ordinando in ogni caso al Responsabile del competente Ufficio del Territorio di Milano la cancellazione dell'ipoteca sull'immobile di proprietà dell'Avv. Francesca Squillace iscritta sulla base della citata ordinanza poi revocata, ai sensi dell'art. 177 c.p.c., con ordinanza del 12 gennaio 2017 e/o, se del caso, della sentenza appellata);

- accertare e dichiarare che le transazioni stipulate tra la Unicredit Credit Management Bank s.p.a., in qualità di mandataria di Unicredit s.p.a., e i 2 fideiussori (Daniele Discepolo e Gianluigi Torzi) hanno ridotto l'ammontare del credito residuo azionabile nei confronti degli altri fideiussori rimasti estranei alle transazioni in misura pari alla quota totale dei fideiussori che hanno stipulato la



transazione - pari ad Euro 504.000,00 ciascuno, per cui pari in totale ad Euro 1.008.000,00 (e non, invece, in misura pari alla minore somma incassata dalla ricorrente Unicredit Credit Management Bank s.p.a.,

in qualità di mandataria di Unicredit s.p.a., in sede di transazioni) - e per l'effetto dichiarare cessata la materia del contendere tra l'Avv. Francesca Squillace e la ricorrente Unicredit Credit Management Bank s.p.a., in qualità di mandataria di Unicredit s.p.a., per l'importo totale di Euro 1.008.000,00 e che niente è dovuto a FINO 1 Securitisation s.r.l. (in luogo, invece, del minore importo incassato dalla ricorrente Unicredit Credit Management Bank s.p.a., in qualità di mandataria di Unicredit s.p.a., dalle due transazioni);

- in estremo subordine, nella denegata e non creduta ipotesi di conferma del decreto ingiuntivo opposto e/o di condanna al pagamento a favore della ricorrente Unicredit Credit Management Bank s.p.a., in qualità di mandataria di Unicredit s.p.a., di una somma, accertare e dichiarare l'Avv. Francesca Squillace tenuta al pagamento della somma che sarà accertata dal Giudice in corso di causa, tenendo in ogni caso conto sia della sua qualità di fideiussore pro-quota, sia di quanto ricevuto dalla Unicredit Credit Management Bank

s.p.a., in qualità di mandataria di Unicredit s.p.a., e/o di quanto effettivamente dovuto alla ricorrente Unicredit Credit Management Bank s.p.a., in qualità di mandataria di Unicredit s.p.a., secondo modalità, termini e condizioni di legge e/o di contratto (tra cui, a mero titolo esemplificativo e dichiaratamente non esaustivo: ricalcolo interessi, commissioni e spese effettivamente dovute in luogo di



quanto addebitato dalla Unicredit Credit Management Bank s.p.a., in qualità di mandataria di Unicredit s.p.a.;

riduzione dell'ammontare del credito residuo azionabile nei confronti degli altri fideiussori rimasti estranei alle transazioni; incasso di tutti i proventi derivanti dall'escussione delle garanzie, nonché contabilizzazione di tutto quant'altro conseguente, in maniera diretta e/o indiretta, ai motivi ed alle argomentazioni di cui in giudizio);

- in ogni caso, con vittoria di spese e compensi del doppio grado di giudizio.

In via istruttoria, si insiste per l'ammissione delle istanze istruttorie richieste e non ammesse.

Si dichiara di non accettare il contraddittorio su eventuali domande nuove ex adverso formulate.”

Conclusioni PARTE APPELLATA:

Con riferimento all'appello proposto dal Sig. Gaetano Scoccia:

“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, contraiis rejectis, previa autorizzazione alla ricostruzione del fascicolo di parte di primo grado, così giudicare:

In via preliminare e/o pregiudiziale:



- *dichiarare inammissibile l'appello proposto dal Sig. Gaetano Scoccia per tutte le ragioni indicate in atti;*
- *rigettare l'istanza ex art. 283 c.p.c. formulata dall'appellante per le ragioni di cui al capo III) della comparsa di costituzione e risposta;*

Nel merito:

- *rigettare l'impugnazione in quanto infondata in fatto ed in diritto e, per l'effetto, confermare la Sentenza n. 4107/2020 emessa dal Tribunale di Milano in data 10.07.2020.*

In ogni caso, con vittoria di spese, onorari e diritti di entrambi i gradi di giudizio.”

Con riferimento all'appello proposto dalla Sig.ra Francesca Squillace:

“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, contraiis rejectis, previa autorizzazione alla ricostruzione del fascicolo di parte di primo grado, così giudicare:

In via preliminare e/ o pregiudiziale:

- *dichiarare inammissibile l'appello proposto dall'Avv. Francesca Squillace per tutte le ragioni indicate in atti;*



- *dichiarare inammissibile e/o improcedibile il gravame per intervenuta decadenza dell'Avv. Squillace dal diritto di proporre appello per le ragioni di cui al capo II) della comparsa di costituzione e risposta.*

- *rigettare l'istanza ex art. 283 c.p.c. formulata dall'appellante per le ragioni di cui al capo VIII) della comparsa di costituzione e risposta;*

Nel merito:

- *rigettare l'impugnazione in quanto infondata in fatto ed in diritto e, per l'effetto, confermare la Sentenza n. 4107/2020 emessa dal Tribunale di Milano in data 10.07.2020.*

In ogni caso, con vittoria di spese, onorari e diritti di entrambi i gradi di giudizio”.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE

1. I fatti di causa e la sentenza di I° grado

Gaetano Scoccia e Francesca Squillace avevano proposto, avanti al Tribunale di Milano, autonome opposizioni avverso al decreto ingiuntivo n. 586/2014 con il quale era stato intimato loro di pagare in favore di Unicredit S.p.a., costituitasi tramite la mandataria Unicredit Credit Management Bank s.p.a., la somma di euro 824.975,83 quale debito residuo derivante da un contratto di



finanziamento sottoscritto il 3.12.2007 da Kappa Holding s.r.l. in liquidazione per l'importo di € 2.000.000,00 e garantito da Gaetano Scoccia unitamente a Francesca Squillace, Daniele Discepolo, Riccardo Ciardullo e Gianluigi Torzi, come da contratto di fideiussione *omnibus* concluso in pari data. Il contratto era inoltre garantito da azioni date in pegno.

Detto finanziamento doveva essere rimborsato in un'unica soluzione (le rate riguardavano la sola quota degli interessi): la sua scadenza era stata fissata, inizialmente, al 3.6.09 e poi posticipata al 3.12.09.

I procedimenti relativi alle due opposizioni venivano riuniti. Veniva autorizzata la chiamata in causa, a seguito di conforme richiesta da parte di Scoccia, della s.r.l. Kappa Holding, che non si costituiva e veniva pertanto dichiarata la sua contumacia.

A fondamento dell'opposizione proposta Scoccia, per quanto qui rileva, aveva:

eccepito l'insussistenza del credito oggetto della domanda monitoria per la porzione eccedente il 20% del credito vantato nei confronti del debitore principale;

eccepito l'estinzione della garanzia a norma dell'art. 1955 c.c.

Squillace aveva:



eccepito l'assenza di idonea prova scritta del credito oggetto della domanda monitoria avendo la banca prodotto esclusivamente un saldaconto che non presenta le caratteristiche formali del documento ex art. 50 TUB;

eccepito la mancata specificazione da parte dell'opposta dei criteri per il calcolo della propria pretesa in considerazione delle somme ricavate dalla banca dalla vendita delle azioni costituite in pegno a garanzia del credito, nonché dei pagamenti ricevuti dai cofideiussori con i quali la banca aveva stipulato una transazione;

eccepito l'insussistenza parziale del credito ingiunto, alla luce della natura parziaria della fideiussione prestata;

eccepito l'estinzione del credito oggetto della domanda monitoria a norma dell'art. 1957 c.c. ;

dichiarato, in ultimo, di voler profittare delle transazioni concluse dalla banca, ex art. 1304 c.c.

La s.p.a. Unicredit aveva chiesto il rigetto di tutte le eccezioni avanzate ed aveva prodotto gli estratti conto integrali, evidenziando, in forza delle disposizioni contrattuali, la rinuncia convenzionale da parte dei fideiussori al rilievo di eccezioni a norma dell'art. 1957 c.c., sottolineando che la fideiussione stipulata è a prima richiesta.

In corso di causa, con atto 21.11.2017, interveniva in giudizio FINO1SECURITISATION s.r.l. allegando di essere cessionaria del



credito oggetto della domanda monitoria per effetto di operazione di cartolarizzazione, chiedendo l'estromissione di Unicredit s.p.a..

All'udienza del 30.11.2017, con il consenso di tutte le parti costituite, veniva disposta, a norma dell'art. 111 c.p.c., l'estromissione di Unicredit s.p.a.

Si procedeva all'espletamento di CTU contabile che quantificava in euro 629.921,71 la somma ancora spettante alla creditrice, detratto quanto dalla medesima incassato dalla vendita delle azioni costituite in pegno e dalle transazioni concluse con gli altri garanti, obbligati in solido.

All'esito dell'attività istruttoria il Tribunale revocava il decreto ingiuntivo in quanto concesso per importi superiori rispetto alla quota prevista in capo a ciascun garante coobbligato; respingeva tutte le eccezioni proposte e condannava Scoccia e Squillace, in solido fra loro, al pagamento dell'importo di euro 629.921,71, oltre accessori, sino alla concorrenza dell'importo di 504.000,00, oltre accessori; condannava inoltre la s.r.l. Kappa Holding a rifondere a Scoccia quanto questi è stato condannato a pagare alla creditrice.

2. L'appello

Avverso tale sentenza hanno proposto autonomo atto di impugnazione Scoccia e Squillace.

I due procedimenti sono stati riuniti.



Si è costituita Fino1 Securitisation s.r.l. e, per essa, quale mandataria per la gestione del credito, doValue S.p.A., che ha chiesto respingersi l'appello e confermarsi la sentenza impugnata.

Quindi, precisate le conclusioni definitive e concessi i termini per le memorie conclusive, la causa veniva trattenuta a decisione dalla Corte.

3. I motivi di appello.

Scoccia propone un unico motivo di appello volto ad ottenere la declaratoria di nullità della fideiussione da lui sottoscritta in quanto gli articoli 2, 6 e 8 della stessa *“violano apertamente il divieto di intesa restrittiva della concorrenza di cui all’art. 2 della L. n. 287/1990 (c.d. legge Antitrust) e, dunque, rendono l’intera fideiussione nulla e per l’effetto priva di efficacia alcuna”* e sottolinea che si tratta di violazione che il giudice avrebbe dovuto rilevare anche d’ufficio.

Ripercorre, dopo avere evidenziato che gli articoli sopra richiamati hanno un contenuto identico a quello delle clausole censurate dall’ente di controllo, le motivazioni del provvedimento n. 55 del 2 maggio 2005 con il quale la Banca d’Italia ha evidenziato che *«tali clausole ... hanno lo scopo precipuo di addossare al fideiussore le conseguenze negative derivanti dall’inosservanza degli obblighi di diligenza della banca ovvero dall’invalidità o dall’inefficacia dell’obbligazione principale e degli atti estintivi della stessa»*.



Anche Squillace si duole, per i medesimi motivi avanzati da Scozia, della nullità della fideiussione omnibus da lui sottoscritta eccependo inoltre, in subordine, la nullità dei singoli articoli 2, 6 e 8. In particolare, evidenzia l'appellante, *«con riferimento alla deroga all'articolo 1957 cod. civ. configurata dall'articolo 6 dello schema A.B.I., occorre rilevare che essa ha la funzione di esonerare la banca dal proporre e proseguire diligentemente le proprie istanze, nei confronti del debitore e del fideiussore, entro i termini previsti da detta norma. Tale clausola, pertanto, appare suscettibile di arrecare un significativo vantaggio non tanto al debitore in difficoltà – come ritiene l'A.B.I. – quanto piuttosto alla banca creditrice, che in questo modo disporrebbe di un termine molto lungo (coincidente con quello della prescrizione dei suoi diritti verso il garantito) per far valere la garanzia fideiussoria. Ne potrebbe risultare disincentivata la diligenza della banca nel proporre le proprie istanze e conseguentemente sbilanciata la posizione della banca stessa a svantaggio del garante».*

Rileva, infatti, l'appellante Squillace che la banca ha agito in sede giudiziaria, attraverso la richiesta azionata in via monitoria, solo nel novembre 2014, ben oltre il termine di 6 mesi, decorrenti dalla scadenza dell'obbligazione.

Eccepisce inoltre, con altro motivo di appello, la carenza di legittimazione della asserita cessionaria del credito ed impugna pertanto la sentenza là ove aveva statuito *“L'opponente... non ha contestato la prova della titolarità del diritto da parte dell'intervenuta*



all'udienza del 30.11.2017 ed, anzi, ha riconosciuto la successione nel diritto controverso mediante il comportamento processuale consistito nella prestazione del consenso all'estromissione della sua dante causa UNICREDIT s.p.a. di tal che la successiva contestazione della titolarità del diritto in capo all'odierna opposta deve essere ritenuta non solo tardivamente dedotta, siccome proposta oltre la prima difesa utile successiva alla costituzione dell'opposta, ma comportamento processuale scorretto rilevante a norma dell'art. 88 c.p.c", rilevando di avere solo successivamente accertato che non era stata fornita la prova che i crediti vantati da Unicredit nei suoi confronti fossero stati oggetto di cessione.

Con il terzo motivo di appello Squillace eccepisce la mancata corretta applicazione da parte del Tribunale del disposto di cui all'art. 1304 c.c. evidenziando che i due fideiussori che hanno concluso la transazione con la banca hanno versato una somma inferiore alla loro quota ideale di debito. Il Giudice avrebbe, pertanto, dovuto ridurre il restante dovuto dalla quota di competenza che faceva idealmente capo a ciascuno dei fideiussori.

Con l'ultimo motivo di appello Squillace contesta la mancanza di diligenza in capo alla banca, che non ha conseguito il massimo realizzo che i mercati consentivano di trarre dalla vendita delle azioni costituite in pegno e correda tale sua doglianza con documentazione attestante il valore dei titoli in differenti momenti temporali.



Parte appellata eccepisce, per quanto concerne l'appello proposto da Scoccia, la sua inammissibilità ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c.; eccepisce inoltre la tardività dell'eccezione di nullità della fideiussione rilevando che non è ammissibile un ampliamento del *thema decidendum* anche in ipotesi di eccezioni rilevabili d'ufficio ove *“non siano fondate su fatti accertati nel corso del processo”*. Rileva che, comunque, non è stato prodotto lo schema contrattuale ABI, di talchè non è nemmeno possibile accertare *“che il contratto “a valle” di cui si eccepisce la nullità costituisca effettivamente la realizzazione di profili di distorsione della concorrenza di cui ai contratti anteriormente stipulati “a monte”*.

Inoltre evidenzia che la fideiussione oggetto del presente giudizio è stata stipulata nel 2007, sicché, in considerazione dell'epoca della sua conclusione, non rientra fra gli schemi contrattuali adottati sulla scorta di quello formulato nel 2003 dall'Associazione Bancaria Italiana e censurato dal parere del 20.4.2005 dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCOM) nonché dal provvedimento n. 55 adottato in data 2.5.2005 dalla Banca d'Italia.

Relativamente all'appello proposto da Squillace, ne rileva l'inammissibilità in quanto, avendo questi già ricevuto la notifica dell'appello proposto da Scoccia, avrebbe dovuto, a pena di decadenza, proporre la sua impugnazione con appello incidentale



nell'ambito del giudizio instaurato da Scoccia, nel termine di 20 giorni prima dell'udienza di prima comparizione.

Richiama i medesimi rilievi già avanzati nei confronti dell'appello di Scoccia, relativamente alla tardività dell'eccezione di nullità della fideiussione ovvero delle sue singole clausole, evidenziando che, comunque, non può trovare applicazione la disciplina della tutela del consumatore in quanto, nell'ipotesi di fideiussione che accede a contratti bancari, la qualità di debitore principale attrae quella del fideiussore ai fini dell'individuazione del soggetto che deve rivestire la qualità di consumatore e sottolinea, altresì, le specifiche competenze di Squillace, che svolge la professione di avvocato. Contesta inoltre le doglianze relative alla mancanza di diligenza nella vendita delle azioni costituite in pegno, evidenziando di avervi provveduto in più tranches al fine di ricavarne il miglior risultato.

Contesta, in ultimo, le censure relative alla sua carenza di legittimazione.

4. Decisione della Corte.

4.1. Inammissibilità dell'appello proposto da Squillace

Deve innanzi tutto essere respinta l'eccezione di inammissibilità dell'appello proposto da Squillace Francesca per essere la medesima decaduta da tale facoltà avendo proposto la sua impugnazione principale con autonomo atto di citazione, pur dopo avere ricevuto



la notifica dell'appello avanzato da Scoccia avverso la medesima sentenza.

Afferma infatti la giurisprudenza di legittimità che: *“La parte cui sia stata notificata l'altrui impugnazione, qualora proponga la propria, avverso la medesima sentenza, separatamente, in via principale, anziché in via incidentale, deve porre il giudice in grado di conoscere la simultanea pendenza dei due procedimenti, affinché possa provvedere alla loro riunione, ai sensi dell'art. 335 cod. proc. civ.; in difetto, la mancata riunione delle due impugnazioni, mentre non incide sulla validità della pronuncia relativa alla prima, rende improcedibile la seconda, atteso che, risultando ormai impossibile il "simultaneus processus", si verifica un impedimento all'esame degli ulteriori gravami, in ragione della decadenza con la quale l'art. 333 sanziona la prescrizione dell'incidentalità delle impugnazioni successive alla prima”* (Cass.civ., SS.UU, 7 luglio 2009, n. 15843, in precedenza Cass. civ., sez V, 27 Marzo 2003, n.4605) .

Nel caso di specie i due appelli sono stati riuniti e non si è pertanto verificata alcuna decadenza. La ratio della disposizione di cui all'art. 333 c.p.c. è unicamente quella di tutelare l'unitarietà del processo, attraverso l'istituto dell'impugnazione incidentale, al fine di impedire che contro la medesima sentenza vengano coltivati autonomi processi. La riunione dei medesimi, però, ha scongiurato tale evenienza.

4.2 Carenza di legittimazione di Fino1 Securisation



Deve inoltre essere respinta l'eccezione avanzata da Squillace di carenza di legittimazione attiva di Fino1.

La giurisprudenza di legittimità si è pronunciata in più occasioni in merito alle cessioni in blocco dei crediti, statuendo i seguenti principi.

Con la sentenza n. 31188/2017 la Cassazione ha chiarito le differenze tra tali tipi di cessione e quelle disciplinate dal codice civile: *“L'art. 58 del d.lgs. n. 385 del 1993, nel consentire «la cessione a banche di aziende, di rami d'azienda, di beni e rapporti giuridici individuabili in blocco», detta, come si è detto, una disciplina ampiamente derogatoria rispetto a quella ordinariamente prevista per la cessione del credito e del contratto, a) subordinandone l'efficacia alla notizia data dalla banca cessionaria mediante l'iscrizione della cessione nel registro delle imprese e la pubblicazione di un avviso nella Gazzetta Ufficiale, b) disponendo che tali adempimenti producono i medesimi effetti dell'accettazione o della notificazione previsti dall'art. 1264 cod. civ..... f) escludendo la necessità di qualsiasi formalità o annotazione per la conservazione in favore del cessionario della validità e del grado dei privilegi e delle garanzie prestate a favore del cedente...”* chiarendo, inoltre, che per la validità della cessione non è necessaria una specifica enumerazione dei rapporti ceduti, *“risultando invece sufficiente che gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentissero d'individuarli senza incertezze.”*



Nel caso di specie la cessione dei crediti ceduti da Unicredit S.p.A. a Fino 1 Securitisation S.r.l. è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana parte II n. 93 dell'8 agosto 2017. L'oggetto dei crediti ceduti viene così indicato: *“..tutti i crediti (per capitale, interessi, anche di mora, accessori, spese, ulteriori danni, indennizzi e quant'altro) di UniCredit S.p.A. derivanti da contratti di mutuo, di apertura di credito o da finanziamenti erogati in altre forme tecniche concessi a persone fisiche e persone giuridiche nel periodo compreso tra il 1971 e il 2016 e qualificati come attività finanziarie deteriorate.. I dati indicativi dei crediti ceduti, nonché la conferma dell'avvenuta cessione per i debitori ceduti che ne faranno richiesta, sono messi a disposizione da parte del cedente e del cessionario sul sito internet <https://www.unicredit.it/it/info/operazioni-di-cartolarizzazione/fino.html> e resteranno disponibili fino all'estinzione del relativo credito ceduto”*.

Ritiene pertanto la Corte rispettato il disposto di cui all'art. 1346 c.c. in punto determinatezza dell'oggetto della cessione. In ogni caso si rileva che l'appellata ha prodotto l'estratto CERI della società Kappa Holding nonché l'elenco dei debitori ceduti da Unicredit S.p.A. a Fino 1 Securitisation S.r.l.: da tale documentazione si evince che il debito della società Kappa Holding è ricompreso tra quello dei debitori ceduti (pagina 9, terza colonna, 22esima fila dell'elenco dei debitori ceduti).



L'avviso pubblicato sulla Gazzetta, inoltre, chiarisce che la cessione comprende altresì *“le garanzie di qualsiasi tipo, da chiunque prestati o comunque esistenti a favore del cedente, nonché le trascrizioni nei pubblici registri degli atti di acquisto dei beni oggetto di locazione finanziaria compresi nella cessione conservano la loro validità e il loro grado a favore del cessionario, senza necessità di alcuna formalità o annotazione”*.

4.3 *Eccezione di nullità della fideiussione (sollevata da Squillace e Scoccia) e/o delle clausole 2, 6 e 8 (sollevata da Squillace).*

Quanto alla eccezione di nullità della fideiussione, ovvero di alcune clausole della stessa, perché riproduttive delle clausole ABI censurate dalla Banca d'Italia, si osserva quanto segue.

4.4 Innanzi tutto si rileva che, per univoca giurisprudenza, sia di merito che di legittimità, la domanda di nullità del contratto, quando risulta valutabile sulla base della documentazione già prodotta nel giudizio di primo grado e abbia ad oggetto i fatti costitutivi della pretesa azionata dall'altra parte, può essere rilevata per la prima volta anche in appello.

4.5 Quanto al merito della questione sollevata, si premette che, come noto, la Banca D'Italia, con provvedimento n. 55/05, ha così disposto: *“a) gli articoli 2, 6, 8 dello schema contrattuale disposto dall'ABI per la fideiussione a garanzia delle operazioni bancarie (fideiussione omnibus) contengono disposizioni che, nella misura in cui vengano applicate in modo uniforme, sono in contrasto con l'art. 2, comma 2, lett.a) della legge 287/90”*.



In particolare, in base all'art. 2 dello schema ABI il fideiussore è tenuto *“a rimborsare alla banca le somme che dalla banca stessa fossero state incassate in pagamento di obbligazioni garantite e che dovessero essere restituite a seguito di annullamento, inefficacia o revoca dei pagamenti stessi o per qualsiasi altro motivo”*.

L'art. 6 del medesimo schema prevedeva che *“i diritti derivanti alla banca dalla fideiussione restano integri fino a totale estinzione di ogni suo credito verso il debitore, senza che essa sia tenuta ad escutere il debitore o il fideiussore medesimi o qualsiasi altro coobbligato o garante entro i tempi previsti, a seconda dei casi, dall'art. 1957 c.c., che si intende derogato”*.

Infine, l'art. 8 dello schema ABI prevedeva l'insensibilità della garanzia prestata agli eventuali vizi del titolo in virtù del quale il debitore principale è tenuto nei confronti della banca, disponendo che *“qualora le obbligazioni garantite siano dichiarate invalide, la fideiussione garantisce comunque l'obbligo del debitore di restituire le somme allo stesso erogate”*.

L'autorità di Vigilanza ha reputato che lo schema predisposto dall'Abi potesse essere idoneo a determinare una situazione di standardizzazione poiché, all'epoca dell'istruttoria, i contratti di fideiussione omnibus in uso nella prassi bancaria disciplinavano in modo sostanzialmente uniforme le clausole oggetto dell'istruttoria stessa, ed ha affermato che le intese vietate sono quelle che abbiano per effetto di impedire, restringere o comunque falsare la



concorrenza. Ha quindi concluso affermando che la standardizzazione è anticoncorrenziale quando gli schemi contrattuali prevedano clausole che impediscano un equilibrato contemperamento degli interessi delle parti.

4.6 Quanto agli effetti dell'intesa concorrenziale "a monte" sul contratto di fideiussione "a valle" stipulato da chi è rimasto estraneo all'intesa, si rileva che secondo quanto recentemente stabilito dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione (SSUU 41994/21), la riproduzione delle clausole vietate comporta la nullità parziale del contratto di fideiussione, ai sensi dell'art. 1419 c.c.

La Cassazione ha fondato la sua decisione basandosi su di una lettura costituzionalmente orientata (art. 41 Cost.) dell'autonomia contrattuale e sulla previsione, nella disciplina antitrust (art. 2, comma 3, L. 287/90), della nullità delle intese vietate, considerando che l'interesse protetto dalla disciplina in tema di concorrenza è il mercato in senso oggettivo e non soltanto l'interesse individuale del singolo contraente.

La Suprema Corte ha rilevato trattarsi di una speciale ipotesi di nullità funzionale prevista dalla normativa antitrust, avente una portata più ampia rispetto alle nullità previste dal codice civile e ha chiarito che la violazione della normativa antitrust è riscontrabile tutte le volte in cui tra contratto a monte e contratto a valle sussista



un nesso che faccia apparire la connessione tra i due atti funzionale a produrre un effetto anticoncorrenziale.

Ai sensi dell'art. 1419 c.c., la nullità della singola clausola contrattuale può comportare la nullità dell'intero contratto solo nelle ipotesi in cui l'interessato dimostri che la porzione colpita da invalidità non ha una sua autonomia, ma si trova, invece, in una *“correlazione inscindibile con il resto, nel senso che i contraenti non avrebbero concluso il contratto senza quella parte del suo contenuto colpita da nullità (Cass. 5/2/16 n. 2314)”*.

Evidenzia la sentenza delle Sezioni Unite che *“tale ultima evenienza è di ben difficile riscontro nel caso in esame. Ed invero, avuto riguardo alla posizione del garante, la riproduzione nelle fideiussioni delle clausole nn. 2, 6 e 8 dello schema ABI ha certamente prodotto l'effetto di rendere la disciplina più gravosa per il medesimo, imponendogli maggiori obblighi senza riconoscergli alcun corrispondente diritto; sicchè la loro eliminazione ne alleggerirebbe la posizione. D'altro canto, però, il fideiussore (nel caso di specie socio della società debitrice principale) salvo la rigorosa allegazione e prova del contrario avrebbe in ogni caso prestato la garanzia, anche senza le clausole predette, essendo una persona legata al debitore principale e, quindi, portatrice di un interesse economico al finanziamento bancario. Osserva - al riguardo - il provvedimento n. 55/2005 che il fideiussore è normalmente cointeressato, in qualità di socio d'affari o di parente del debitore, alla concessione del finanziamento a favore di quest'ultimo e, quindi, ha un interesse concreto e diretto alla prestazione della garanzia. Al*



contempo, è del tutto evidente che anche l'imprenditore bancario ha interesse al mantenimento della garanzia, anche espunte le suddette clausole a lui favorevoli, attesa che l'alternativa sarebbe quella dell'assenza completa della fideiussione, con minore garanzia dei propri crediti”.

L'opzione della nullità parziale viene quindi a rappresentare il punto di equilibrio tra il principio di conservazione del contratto e la necessità di eliminare, dallo stesso, le clausole nulle per violazione del divieto di intese anticoncorrenziali.

Nel caso di specie la Corte ritiene, anche in considerazione dell'assenza di allegazioni in senso contrario da parte degli appellanti, che, in base all'art. 1419 c.c., debba essere affermata la nullità delle sole clausole, di cui agli artt. 2, 6 e 8 del contratto, e che la nullità parziale non si estenda all'intera garanzia, in quanto i contraenti, in via presuntiva, l'avrebbero ugualmente stipulata anche senza le parti colpite da nullità, a prescindere dalla rilevanza delle stesse nell'originario testo della fideiussione omnibus sottoscritta.

I garanti l'avrebbero stipulata, visto che la fideiussione, con sostituzione della disciplina codicistica alle pattuizioni nulle, come ha evidenziato la Suprema Corte, è loro più favorevole, in quanto privata delle clausole di “sopravvivenza”, di “reviviscenza” e di deroga all'art. 1957 c.c.: è infatti ovvio che, se i fideiussori erano disponibili a rendere la garanzia a condizioni più onerose, è da



ritenersi che, a maggiore ragione, tale disponibilità permanga in caso di clausole più favorevoli.

Quanto alla banca, considerata la nullità delle pattuizioni censurate, avrebbe ugualmente stipulato la fideiussione, sia pure per sé meno tutelante, pena, altrimenti, il rimanere priva di qualsivoglia garanzia.

4.6 Ciò premesso si rileva che le disposizioni contrattuali della fideiussione in esame riproducono, agli articoli 2, 6 e 8, testualmente le clausole 2, 6 e 8 oggetto di censura da parte della Banca di Italia e ricadono pertanto nella sanzione di nullità parziale espressa dalle Sezioni Unite con la recente sentenza sopra citata.

In particolare, soffermando l'attenzione, per quanto in seguito si dirà, sul contenuto della clausola n. 6 dello schema ABI, e richiamato il tenore testuale della stessa, come sopra riportato, si rileva che l'art. 6 della fideiussione stipulata dagli odierni appellanti così dispone: *“i diritti derivanti alla banca dalla fideiussione restano integri sino a totale estinzione di ogni suo credito verso il debitore, senza che essa sia tenuta ad escutere il debitore o il fideiussore medesimi o qualsiasi altro coobbligato o garanzie entro i termini previsti dall'articolo 1957, che si intende derogato”*.

4.7 La tardiva produzione in giudizio del provvedimento della Banca d'Italia non rappresenta un elemento dirimente per considerare non assolto l'onere probatorio incombente sugli eccipienti, posto che svariata giurisprudenza di merito, cui questa Corte aderisce, lo



considera, ormai, fatto notorio alla luce del suo continuativo richiamo in numerose pronunce di legittimità. D'altronde il contenuto testuale dello stesso, per lo meno nelle parti rilevanti, è stato riportato dalle parti nei loro atti di appello e detto contenuto non è stato oggetto di contestazione da parte di Fino1.

4.8 Quanto alla prova circa l'utilizzo in modo uniforme da parte di Unicredit, istituto aderente all'Abi, delle clausole censurate, si rileva che la giurisprudenza di legittimità (Cassazione 13846/19) ha rilevato che il provvedimento adottato dalla Banca d'Italia possiede *“una elevata attitudine a provare la condotta anticoncorrenziale, indipendentemente dalle misure sanzionatorie che siano pronunciate, e il giudice del merito è tenuto, per un verso, ad apprezzarne il contenuto complessivo, senza poter limitare il suo esame a parti isolate di esso, e, per altro verso, a valutare se le disposizioni convenute contrattualmente coincidano con le condizioni oggetto dell'intesa restrittiva, non potendo attribuire rilievo decisivo all'attuazione, o non attuazione, della prescrizione contenuta nel provvedimento amministrativo con cui è stato imposto all'ABI di estromettere le clausole vietate dallo schema contrattuale diffuso presso il sistema bancario”*.

Pertanto, ciò che assume rilievo è il fatto che dette clausole costituiscano lo sbocco dell'intesa vietata e, cioè, che attraverso dette disposizioni si siano attuati gli effetti della condotta illecita.

Quindi, in presenza di disposizioni, nel modulo contrattuale in esame, di clausole perfettamente coincidenti con quelle censurate



dalla Banca d'Italia, la circostanza che la fideiussione si stata stipulata nel 2007, ovvero che il modulo contrattuale contenga un numero di articoli differente rispetto a quelle esaminato in sede di accertamento dell'illecito concorrenziale, è del tutto irrilevante: ciò che è dirimente, infatti, è la sostanziale, se non perfetta, coincidenza delle condizioni contrattuali con il testo di uno schema contrattuale espressivo della vietata intesa restrittiva.

La giurisprudenza di merito ha più volte evidenziato che la piena coincidenza della garanzia con il modello predisposto dalla associazione di categoria degli istituti di credito, senza alcuna forma di personalizzazione, se non del tutto marginale e non incidente sulla sostanza, costituisce un importante indizio della volontà del predisponente di uniformare la disciplina contrattuale delle fideiussioni nei termini più vantaggiosi per il sistema creditizio, escludendo qualsiasi differente disciplina sul mercato del credito: e, cioè, proprio l'intento distorsivo della concorrenza che la Banca d'Italia ha riscontrato e sanzionato con riferimento alle tre clausole ritenute apportatrici di ingiustificati e aprioristici vantaggi per le banche, a detrimento del regolare funzionamento del mercato (si veda Tribunale di Milano, n. 610/2020).

4.9 Deve poi essere respinta la tesi difensiva esposta dall'appellata secondo la quale i fideiussori non possono essere considerati



consumatori in quanto la loro qualità discende da quella rivestita dal debitore principale, nel caso di specie una società di capitali.

Infatti, come noto, la giurisprudenza di legittimità ha ormai da anni recepito l'insegnamento del giudice comunitario, statuendo che: *“i requisiti soggettivi di applicabilità della disciplina legislativa consumeristica in relazione ad un contratto di fideiussione stipulato da un socio in favore della società devono essere valutati con riferimento alle parti dello stesso (e non già del distinto contratto principale), dando rilievo – alla stregua della giurisprudenza comunitaria – all'entità della partecipazione al capitale sociale nonché all'eventuale qualità di amministratore della società garantita assunto dal fideiussore”* (si veda, fra le altre, Cassazione 28192/19).

Recentemente tali principi sono stati nuovamente ribaditi dalla Cassazione che, con provvedimento reso in data 16.1.20, n. 742, ha evidenziato l'irrilevanza dell'attività svolta dal debitore principale per la qualificazione della posizione del fideiussore. *“Di conseguenza, alla stregua dell'interpretazione che, nell'attuale, questa Corte dà della nozione generale di consumatore ... tale dev'essere considerato il fideiussore persona fisica che, pur svolgendo una propria attività professionale (o anche più attività professionali), stipuli il contratto di garanzia per finalità non inerenti allo svolgimento di tale attività, bensì estranee alla stessa, nel senso che si tratti di atto non espressivo di questa, né strettamente funzionale al suo svolgimento (c.d. atti strumentali in senso proprio)”*.



Ovviamente non si vuole negare il rapporto di accessorietà esistente tra il contratto principale e quello di garanzia, ma tale interdipendenza non può avere l'effetto di andare ad incidere sulla qualificazione di uno dei contraenti.

Di alcuna rilevanza, poi, relativamente alla qualifica di consumatore, ha il fatto che uno dei garanti, Squillace, svolga la funzione di avvocato.

Non avendo l'appellata nemmeno allegato che il contratto di fideiussione sia stato stipulato dai fideiussori nell'ambito dell'attività da loro svolta, l'eccezione deve essere respinta.

4.10 Sostiene parte appellata che la fideiussione stipulata sia una fideiussione a prima richiesta, di talchè le doglianze avanzate, volte a far valere la nullità della garanzia (o delle sue clausole), non rilevano nel caso di specie.

Effettivamente l'art. 7 delle disposizioni contrattuali stabilisce che” *i fideiussori sono tenuti a pagare immediatamente alla banca, ciascuno secondo la sua quota e tra loro in solido per la quota medesima, a semplice richiesta scritta, quanto dovutole per capitale interessi spese tasse e ogni altro accessorio*”.

Si tratta di disposizione che non conferisce al contratto di fideiussione la natura di contratto autonomo di garanzia, non prevedendo alcun riferimento alla non possibilità, da parte del garante, di opporre al creditore le eccezioni nascenti dal contratto.



Infatti, come noto, l'elemento caratterizzante del contratto autonomo di garanzia si ravvisa nell'inopponibilità, da parte del garante, di eccezioni di merito proprie del rapporto principale, fattispecie, questa, non prevista nel caso di specie.

Il riferimento al dovere del debitore di provvedere al pagamento a seguito di semplice richiesta scritta da parte del creditore, ha però una rilevanza importante nell'ambito della valutazione dell'eventuale violazione della disposizione di cui all'art. 1957 c.c., norma la cui mancata ottemperanza, si è visto sopra, è stata richiamata da Squillace.

Infatti la Giurisprudenza, cui questa Corte aderisce, sia di merito che di legittimità, ritiene che: *“... questa corte ha anche chiarito che la clausola con cui il creditore si impegni a soddisfare il creditore “a semplice richiesta” o entro un tempo predeterminato, può essere interpretata come deroga pattizia alla forma con cui l'onere di avanzare istanza entro il termine di cui all'art. 1957 c.c., deve essere osservato (vale a dire con la proposizione di un'azione giudiziaria), nel senso che l'osservanza dell'onere di cui alla citata disposizione può essere considerato soddisfatto dalla stessa richiesta di pagamento formulata dal creditore al fideiussore, prescindendo dalla proposizione di un'azione giudiziaria”*. (Cassazione, 29 ottobre 2008, n. 13078).

In una successiva sentenza, poi, la Suprema Corte ha ulteriormente chiarito che la presenza della clausola a prima richiesta, in concorrenza con la previsione di cui all'art. 1957 c.c. (la cui



reviviscenza è conseguenziale alla nullità del patto di deroga), determinerebbe, non il venir meno dell'obbligo del creditore di agire entro il termine di 6 mesi nei confronti del debitore, bensì solo il venir meno dell'obbligo di esperire un'azione giudiziale in quel termine, essendo sufficiente, per evitare la decadenza, anche una mera iniziativa stragiudiziale: *“L'eventuale rinvio pattizio alla previsione della clausola di decadenza di cui all'art. 1957 comma 1 c.c. deve intendersi riferito esclusivamente al termine semestrale indicato dalla predetta disposizione; peraltro, deve ritenersi sufficiente ad evitare la decadenza la semplice proposizione di una richiesta stragiudiziale di pagamento, non essendo necessario che il termine sia osservato mediante la proposizione di una domanda giudiziale”* (Cass. n. 22346/2017).

4.11 Ciò premesso, valutiamo l'incidenza di quanto sopra riportato nel caso concreto.

Innanzitutto si rileva che, sia gli appellanti che la società appellata, concordano nell'affermare che il diritto di credito esercitato dall'istituto bancario deriva dal contratto di finanziamento n. 4059560 concesso da Unicredit alla società Kappa Holding per l'importo di €. 2.000.000,00, finanziamento da rimborsarsi in un'unica soluzione alla scadenza, inizialmente fissata al 3.06.2009 e successivamente posticipata al 3.12.09, contratto garantito dai 4 fideiussori come sopra ricordato.



L'istituto bancario ha inviato alla debitrice principale ed ai fideiussori in data 29.10.10 una missiva con la quale, ribadendo l'intervenuta scadenza del finanziamento, invitava i debitori a provvedere al pagamento (relativo anche, ma in questa sede è irrilevante, al saldo debitorio del c/c intrattenuto dalla società Kappa Holding).

E' agevole rilevare che la richiesta stragiudiziale è stata inviata ben oltre il termine di scadenza del termine (così come pattiziamente prorogato) previsto per la restituzione, in un'unica rata, del finanziamento concesso.

Ne consegue che – venuta meno la deroga all'art. 1957 c.c. per vizio di nullità, per quanto sopra riferito – al contratto in esame si applica la disposizione codicistica secondo cui *“Il fideiussore rimane obbligato anche dopo la scadenza dell'obbligazione principale, purché il creditore entro sei mesi abbia proposto le sue istanze contro il debitore e le abbia con diligenza continuate”*.

4.12 Ritiene quindi la Corte che debba essere dichiarata la decadenza del diritto della banca ad escutere la fideiussione prestata da Squillace Francesca ex art. 1957 c.c., con conseguente sua liberazione.

5. Differente discorso deve invece essere fatto per quanto attiene alla posizione di Scozia e ciò per più ordini di motivi.



Scoccia si è limitato ad allegare la coincidenza tra le clausole dello schema ABI del 2002 ritenute anticoncorrenziali con il provvedimento n. 55/205 e le clausole presenti nel contratto di fideiussione da lui stipulato, senza altro specificare.

Ha infatti dedotto la nullità dell'intero contratto senza chiarire per quale motivo l'invocata nullità delle clausole 2,6 e 8 dovesse ripercuotersi sull'intero contratto e senza alcun riferimento alla eventuale perdurante utilità del contratto rispetto agli interessi con esso perseguiti. Ha quindi omesso ogni confronto fra lo scopo pratico che le parti intendevano originariamente perseguire con la sottoscrizione del contratto di fideiussione, ed il diverso assetto di interessi che dovrebbe risultare per effetto della invocata nullità di alcuni articoli dello stesso. Si tratta di allegazione necessaria poiché, si è sopra ricordato, che, come dispone l'art. 1419 c.c., la nullità della singola clausola contrattuale può comportare la nullità dell'intero contratto solo nelle ipotesi in cui l'interessato dimostri che la porzione colpita da invalidità non ha una sua autonomia, ma si trova, invece, in una *“correlazione inscindibile con il resto, nel senso che i contraenti non avrebbero concluso il contratto senza quella parte del suo contenuto colpita da nullità (Cass. 5/2/16 n. 2314)”*.

Scoccia non ha assolto a tale onere probatorio e già per solo questo motivo l'eccezione di nullità da lui proposta dovrebbe essere respinta.



Rileva comunque la Corte che, anche a voler ritenere che nella domanda di nullità dell'intero contratto sia ricompresa la domanda di nullità parziale, l'appello proposto deve essere rigettato.

Ed invero Scoccia non ha specificato quale sarebbe stato il riflesso sulla sua posizione giuridica della nullità delle singole clausole oggetto di censura, non allegando come la nullità parziale del contratto di fideiussione sarebbe andata ad incidere sulla domanda azionata dalla banca nei suoi confronti.

Sul punto è poi opportuno rilevare che Scoccia non ha mai invocato, né in primo grado, né in questa sede, la violazione del disposto di cui all'art. 1957 c.c. e, conseguentemente, non ha sollevato l'eccezione di decadenza.

Come chiarito anche dalla Cassazione (sentenza n. 14089/05) l'eccezione di decadenza non è rilevabile d'ufficio, ai sensi dell'art. 2969 c.c., poichè non riguarda materia sottratta alla disponibilità delle parti.

Essendo quello della nullità l'unico motivo di appello avanzato da Scoccia, l'impugnazione da lui proposta deve essere rigettata.

6. L'accoglimento della eccezione di nullità parziale della fideiussione avanzata da Squillace, esime la Corte dall'esame delle ulteriori doglianze avanzate.

7. Per quanto attiene alla regolamentazione delle spese di lite ed in ossequio al principio della soccombenza, queste devono essere poste



a carico di parte appellata per quanto riguarda le domande avanzate da Squillace Francesca ed a carico di Scoccia per quanto attiene alla sua posizione. Le spese relative al grado di appello non comprendono la voce dell'istruttoria, in quanto fase che non si è svolta. Non può essere accolta la richiesta dell'appellata di procedere ad una compensazione delle spese di lite in ragione del fatto che la sentenza delle Sezioni Unite è pervenuta solo in corso di causa, posto che l'invalidità delle clausole riproduttive dello schema Abi è stata oggetto di svariate pronunce nel corso degli anni, mentre dubbie erano solo le conseguenze della stessa.

Per quanto attiene alle spese della consulenza tecnica effettuata in I° grado, trattandosi di consulenza disposta nell'interesse di tutte le parti ritiene la Corte che le stesse debbano essere poste a carico di ciascuna parte nella misura di 1/3 cadauna.

P.Q.M.

La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra eccezione, così dispone:

- In accoglimento dell'appello proposto da Squillace Francesca avverso alla sentenza n. 4107/2020 pronunciata dal Tribunale di Milano in data 10 luglio 2020 ed in riforma della stessa, accertata la nullità dell'art. 6 del contratto di fideiussione omnibus 3.12.07, dichiara parte appellata, nella sua qualità di



- cessionaria della s.p.a. Unicredit, decaduta dall'escussione della garanzia nei confronti di Squillace Francesca;
- Rigetta l'appello proposto da Scoccia Gaetano avverso alla sentenza n. 4107/2020 pronunciata dal Tribunale di Milano in data 10 luglio 2020, sentenza che conferma limitatamente alle statuizioni relative a Scoccia Gaetano (ad eccezione di quella relativa alla ripartizione delle spese di CTU);
 - Condanna parte appellata al pagamento a favore di Squillace Francesca delle spese di lite relative al I° grado che liquida in complessivi euro 21.387,00 oltre spese generali (15%), iva e cpa;
 - Condanna parte appellata al pagamento a favore di Squillace Francesca delle spese di lite relative al II° grado che liquida in complessivi euro 13.500,00 oltre spese generali (15%), iva e cpa;
 - Condanna Scoccia Gaetano al pagamento a favore di parte appellata delle spese di lite relative al II° grado che liquida in complessivi euro 13.500,00 oltre spese generali (15%), iva e cpa;
 - Pone le spese di CTU, così come già liquidate, nei soli rapporti interni, a carico di ciascuna parte nella misura di 1/3 cadauna.



